



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 330

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 2 ottobre 2024

INDICE**Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Mercoledì 2 ottobre 2024

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
LISEI

La seduta inizia alle ore 20,22.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE dà atto che, della seduta odierna, verranno redatti il resoconto stenografico e quello sommario e che ha disposto la pubblicità dei lavori mediante attivazione del circuito audiovisivo interno.

Esame della proposta di Regolamento interno

(Esame e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno della seduta reca l'esame della proposta di regolamento interno e degli emendamenti a essa riferiti. Il testo della proposta, così come il fascicolo degli emendamenti, è stato stampato e distribuito. Tutte le proposte emendative e la proposta di regolamento sono pubblicate in allegato.

Fa presente che, per economicità e speditezza dei lavori, procederà a illustrare le avvertenze e gli orientamenti della Presidenza al momento dell'esame della singola proposta emendativa, dandosi per svolte le fasi della relazione illustrativa e della discussione generale.

Quindi, avverte che, non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 1, esso può essere direttamente posto in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Si passa poi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE fa presente che le due prime proposte emendative, di identico tenore, mirano a correggere un mero refuso contenuto nel testo. Pertanto, pone congiuntamente in votazione gli emendamenti 2.100 e 2.1, rispettivamente a sua propria firma e a firma della senatrice Paita, che risultano approvati.

Con riguardo alla proposta emendativa 2.2, anch'essa a firma della senatrice Paita, osserva che il riferimento al conflitto di interessi, che l'emendamento intende esplicitare, sarebbe invero da intendersi ricompreso nella formulazione del comma 3 dell'articolo 2.

Svolta questa precisazione, non si dice contrario alla proposta, qualora la senatrice Paita intendesse insistere per la sua approvazione.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) prende la parola per chiarire che un esplicito riferimento al tema dell'eventuale conflitto di interessi, nella materia dell'esame istruttorio eventualmente delegabile da parte del Presidente, le appare comunque migliorativo del testo.

Posto in votazione, l'emendamento 2.2 risulta approvato.

Con separate votazioni, vengono dunque approvati l'articolo 2, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, nonché gli articoli 3, 4 e 5 – non interessati da emendamenti –, i quali conseguono il consenso unanime dei votanti.

Il PRESIDENTE comunica che all'articolo 6 è riferita soltanto la proposta emendativa 6.1, volta a sopprimerne il terzo comma.

Si esprime in senso contrario all'emendamento il quale, qualora fosse approvato, potrebbe menomare la capacità decisoria dell'inchiesta parlamentare nel corso di missioni e sopralluoghi e renderebbe arduo gestire eventuali circostanze di necessità e urgenza in occasione delle quali risulti impossibile convocare l'Ufficio di Presidenza.

Pertanto auspica che la presentatrice ritiri l'emendamento.

Insistendo la senatrice PAITA (*IV-C-RE*) per la votazione, l'emendamento 6.1 è posto ai voti e risulta respinto.

Il PRESIDENTE dispone quindi la votazione sul testo dell'articolo 6 della proposta, che risulta approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti a esso riferiti.

Il PRESIDENTE illustra la proposta emendativa 7.100 a sua firma.

Essa è volta a esplicitare con maggior chiarezza la possibilità, da parte della Presidenza, di investire l'Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi, affinché esamini le questioni sia di merito che procedurali che dovessero sorgere nel corso dell'attività della Commissione di inchiesta. La proposta trae ispirazione da un'analogha norma presente nel regolamento della Commissione di vigilanza RAI.

Inoltre, essa ha il pregio di assicurare garanzie a tutti i componenti circa l'eventualità che l'Ufficio di Presidenza sia investito dell'esame delle questioni che presentino profili di particolare complessità e che comunque richiedano di far esprimere l'orientamento dei Gruppi.

Posto in votazione, l'emendamento 7.100 risulta approvato.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 7 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 8, il PRESIDENTE dispone la votazione su tale articolo, il quale risulta approvato.

Con riguardo all'articolo 9, che concerne l'ipotesi che la Commissione possa, in casi eccezionali, dare ingresso all'esame di un argomento non iscritto all'ordine del giorno, è stata avanzata la proposta emendativa 9.1, da parte della senatrice Paita.

Su di essa il PRESIDENTE invita la presentatrice al ritiro, avvertendo che nel caso in cui si insistesse per la votazione, il parere sarebbe contrario.

Poiché la presentatrice non accede alla richiesta di ritiro, pone in votazione l'emendamento 9.1, che risulta respinto.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 9 della proposta di regolamento interno, che risulta approvato.

Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 10 ed 11, il PRESIDENTE ne dispone le separate votazioni, in esito alle quali gli articoli medesimi risultano approvati.

All'articolo 12 è riferito l'emendamento 12.1, a firma della senatrice Paita. Anche in questo caso viene fatto presente che l'orientamento della Presidenza è nel senso di invitare al ritiro della proposta di modifica, con l'avvertenza che, in caso di insistenza per la votazione, il parere sarebbe contrario.

Il PRESIDENTE, come richiesto dalla presentatrice, pone pertanto in votazione l'emendamento 12.1, che risulta respinto.

Posto ai voti risulta, quindi, approvato l'articolo 12.

Non essendovi emendamenti a essi riferiti, il PRESIDENTE dispone le separate votazioni degli articoli 13 e 14, i quali risultano entrambi approvati.

Il PRESIDENTE rileva che al successivo articolo 15 è riferito l'emendamento 15.1, a prima firma del deputato Colucci. Invita quindi i presentatori al ritiro della proposta, preannunciando che in caso diverso il parere sarebbe contrario, poiché è compito statutario della Presidenza assicurare l'esercizio dei diritti attribuiti alle minoranze in tutta l'attività della Commissione di inchiesta. Esplicitare perentoriamente tale compito di garanzia all'interno del regolamento, come si propone di fare con l'emendamento in esame, da un lato appare irrituale, e dall'altro finirebbe per risolversi in una petizione di principio.

Posto in votazione, l'emendamento 15.1 non è approvato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 15, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE comunica che all'articolo 16 sono riferite tre proposte, tutte sottoscritte dai componenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Sulla proposta emendativa 16.2, l'orientamento del Presidente è nel senso di invitare al ritiro, esprimendo in caso contrario parere negativo.

L'emendamento 16.3 è dichiarato inammissibile poiché, introducendo un caso di devoluzione ai Presidenti di Camera e Senato direttamente nella fonte regolamentare subordinata alla legge istitutiva, menomerebbe l'autonomia del collegio inquirente e altererebbe l'ordinario ambito di competenza delle fonti regolatrici dell'attività della Commissione d'inchiesta.

Infine, in riferimento alla proposta emendativa 16.1, l'orientamento del PRESIDENTE è favorevole con una minima riformulazione, che è contenuta nella proposta di testo 2, che offre in distribuzione. Auspica che il presentatore possa apprezzarne il tenore.

Dopo un breve dibattito, cui prendono parte i deputati Alfonso COLUCCI (*M5S*), CONTE (*M5S*) e BUONGUERRIERI (*FDI*) e il senatore PATUANELLI (*M5S*), l'emendamento 16.1 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 16.2 viene ritirato.

Viene posto quindi in votazione e approvato l'articolo 16, come modificato dall'emendamento dianzi approvato.

Non essendovi emendamenti ad essi riferiti, il PRESIDENTE dispone le distinte votazioni degli articoli 17, 18, 19 e 20, che risultano tutti approvati.

All'articolo 21 si riferisce la proposta emendativa 21.1 a prima firma del deputato Colucci. Il PRESIDENTE rivolge ai presentatori un invito al

ritiro, con l'avvertenza che in caso insistano per la votazione, il parere è contrario.

L'emendamento 21.1 viene dunque ritirato.

È posto ai voti l'articolo 21 della proposta di regolamento interno, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE avverte che, con riguardo all'articolo 22 sono da esaminare tre proposte emendative, di cui due sono a prima firma del deputato Colucci, mentre la terza, numerata 22.100, è stata predisposta dalla Presidenza.

Il tema è quello del regime di pubblicità degli atti e dei documenti. Il PRESIDENTE ritiene che la proposta 22.100 vada nel senso indicato anche dai componenti del Movimento 5 Stelle, pur mantenendo un ordinato equilibrio sul tema complessivo del regime di pubblicità degli atti che, peraltro, almeno per quelli trasmessi da altri enti o soggetti istituzionali, non è nella disponibilità piena della Commissione.

Pertanto chiede ai presentatori di voler ritirare gli emendamenti 22.1 e 22.2, e di voler convergere sull'emendamento 22.100, con l'avvertenza che ove si insistesse nella votazione, il parere sulle proposte 22.1 e 22.2 sarebbe comunque contrario.

Dopo un breve dibattito, cui prendono parte i deputati Alfonso COLUCCI (*M5S*) e CONTE (*M5S*), il senatore PATUANELLI (*M5S*) esprime l'orientamento favorevole sull'emendamento 22.100, al contempo ribadendo la preferibilità a nome del suo gruppo dell'emendamento 22.1.

Il PRESIDENTE dispone quindi la votazione dell'emendamento 22.100, che risulta approvato.

Risultano dunque precluse le proposte emendative 22.1 e 22.2.

IL PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 22, nel testo risultante dalle votazioni sugli emendamenti ad esso riferiti, il quale risulta approvato.

Risultano altresì approvati, dopo distinte votazioni, gli articoli 23, 24 e 25, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi senatori o deputati iscritti per dichiarazioni di voto sul complesso del regolamento interno, il PRESIDENTE dispone la votazione finale sull'intero atto normativo.

Il regolamento interno della Commissione risulta, dunque, approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, terminato l'esame del regolamento interno, alla cui approvazione la legge istitutiva condizionava l'avvio dei lavori dell'inchiesta parlamentare, alla luce di quanto deciso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la prossima settimana potranno prendere il via le prime audizioni nell'ambito del ciclo di procedure informative dedicate agli enti esponenziali degli interessi dei parenti delle vittime, delle persone guarite dal SARS-CoV-2, nonché dei medici e degli altri professionisti sanitari.

A tal riguardo rammenta che è stato fissato al pomeriggio di domani, giovedì 3 ottobre, il termine per avanzare, da parte dei Gruppi, le indicazioni sulle puntuali richieste di audizione.

La Presidenza provvederà quindi a redigere un elenco concernente il ciclo di procedure informative e lo renderà noto a tutti i componenti della Commissione nel più breve tempo possibile. Avverte pertanto che potrà essere prevista una seduta della Commissione plenaria già nel corso della prossima settimana, compatibilmente con i lavori delle due Assemblee.

Dopo una breve interlocuzione con la senatrice PAITA (*IV-C-RE*), si conviene che il termine per la presentazione delle richieste di audizione sia posticipato alle ore 21 di domani.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica, infine, che la seduta già convocata per domani, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,08.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e per le finalità stabiliti dalla legge 5 marzo 2024, n. 22, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVIII legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente o dei componenti cui sono stati affidati.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del man-

dato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, della legge istitutiva, e sostituirne anche temporaneamente un altro componente.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e per i collaboratori di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Le prerogative dell'Ufficio di Presidenza sono esercitate dal Presidente nei casi di necessità e urgenza e in occasione dello svolgimento delle missioni. Il Presidente riferisce tempestivamente all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, sia di merito che procedurali, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della Commissione.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che in tal caso viene comunque redatto e conservato in regime di segretezza. Dei lavori della Commissione è pubblicato in ogni caso un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e può essere altresì disposta la trasmissione sulla *web tv* della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato. Il processo verbale delle sedute dell'Ufficio di Presidenza è redatto in conformità all'articolo 5, comma 3.

5. Il Presidente propone alla Commissione di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

Art. 13.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori assegnati alle at-

tività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il Presidente, sentito il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.

5. Dell'attività dei Comitati è effettuata soltanto la registrazione su supporto audio, salvo richiesta del coordinatore rivolta al Presidente della Commissione che dispone, se del caso, il regime di resocontazione.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 4 della legge istitutiva.

2. Su proposta del presidente, la Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, ovvero alle audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti preveduti come reati dagli articoli da 372 a 382 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso siano commessi fatti previsti come reati dagli articoli da 366 a 382 di cui al Capo I del Titolo II del codice penale.

Art. 19.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

Art. 20.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 2, il Presidente può disporre per taluno dei Commissari limitazioni all'accesso alla documentazione d'archivio.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori di cui all'articolo 24 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 21.

(Relazioni)

1. La Commissione riferisce alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 22.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

Titolo V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 23.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'eventuale richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.

(Collaborazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qua-

lificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima, valutata in sede di affidamento dell'incarico dall'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi, che definisce l'oggetto e i termini di inizio e di scadenza, salvo rinnovo. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge istitutiva.

4. I collaboratori, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'indennità viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

Art. 25.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

2.100

IL PRESIDENTE

Al comma 1, sostituire le parole: « XVIII legislatura » con le seguenti: « XIX legislatura ».

2.1

PAITA

Al comma 1, sostituire le parole: « XVIII legislatura » con le seguenti: « XIX legislatura ».

2.2

PAITA

Al comma 3, dopo le parole: « con la natura dell'affare » aggiungere le seguenti: « , ovvero vi sia conflitto di interessi, ».

Art. 6.

6.1

PAITA

Sopprimere il comma 3.

Art. 7.

7.100

IL PRESIDENTE

Al comma 3, dopo la parola: « altresì », inserire le seguenti: « , eventualmente ad iniziativa del Presidente, ».

Art. 9.**9.1**

PATA

Al comma 1, sostituire la parola: « votanti » con la seguente: « componenti ».

Art. 12.**12.1**

PATA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole « La Commissione », inserire le seguenti « , a maggioranza, »;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: « La Commissione, anche successivamente e fino alla prima riunione delle nuove Camere, può disporre la desecretazione dei resoconti di cui al periodo precedente con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti ».*

Art. 15.**15.1**

COLUCCI, CONTE, PATUANELLI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Sono sempre garantiti i diritti delle minoranze nell'ambito dell'attività istruttoria ».

Art. 16.**16.1 (testo 2)**

COLUCCI, CONTE, PATUANELLI

Al comma 3, sostituire la parola: « ovvero » con la seguente: « e »; inoltre, dopo la parola: « Commissione » inserire la seguente: « presenti ».

16.1

COLUCCI, CONTE, PATUANELLI

Al comma 3, sostituire la parola: « ovvero », con la seguente: « e ».

16.2

COLUCCI, CONTE, PATUANELLI

Al comma 3, sostituire le parole: « dal Presidente », con la seguente: « , preventivamente in seno all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ».

16.3

COLUCCI, CONTE, PATUANELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Ove sorga controversia sull'ammissibilità di cui al periodo precedente, la questione sarà devoluta ai Presidenti di Camera e Senato, su richiesta di un quinto dei componenti ».

Art. 21.**21.1**

COLUCCI, CONTE, PATUANELLI

Al comma 3, dopo la parola: « relazioni », inserire le seguenti, « ivi comprese quelle ».

Art. 22.**22.100**

IL PRESIDENTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori, favorendo la trasparenza e la pubblicità degli stessi. ».

22.1

COLUCCI, CONTE, PATUANELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La Commissione pubblica tutti gli atti dei suoi lavori, salvo quelli sottoposti a vincolo di segretezza e riservatezza per comprovate ragioni da specificare in modo esplicito. ».

22.2

COLUCCI, CONTE, PATUANELLI

Sopprimere il comma 2.

